



# COMUNE DI AGRIGENTO

## ORDINANZA SINDACALE

Registro Generale n. 119	del 15.11.2023
-----------------------------	-------------------

<b>OGGETTO</b>	Orari di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche di qualsiasi gradazione per prevenire situazioni di aggregazioni serale/notturna e il conseguente disturbo della quiete e del riposo, dal giorno 15 novembre al giorno 14 dicembre 2023.
----------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### IL SINDACO

**Vista** la proposta di Ordinanza del 14.11.2023 proveniente dal Settore V, allegata, recante il parere tecnico;

**Atteso** che se ne condivide il contenuto;

**Visti:**

D.L. 23.05.2008, n. 92 coordinato con la legge di conversione 24.07.2008 n.125 recante “*misure urgenti in materia di sicurezza pubblica*”;

l’art.6 della predetta legge “modifica del T.U. di cui al D.lgs. 267/2000 in materia di attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale che ha modificato fra l’altro l’art. 54 del T.U. Ordinamento EE.LL.;

il D.M. di attuazione del comma 4 del citato art.54, come modificato dal D.L. 92/2008 conv. con L. 125/2008, il quale disciplina le modalità di intervento del Sindaco nelle materie della “*sicurezza urbana e della incolumità pubblica*”, definendo gli stessi, rispettivamente un bene pubblico da tutelare attraverso attività posta a difesa, nell’ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità, la convivenza civile e la coesione sociale, nonché l’integrità fisica delle persone;

il T.U. EE. LL. approvato con il D. Lgs. 267/2000;

la legge 190/2012, il PTPCT vigente e la normazione interna derivata;

l’O.R.EE.LL della Regione siciliana;

l’art.107, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

l’art .4, comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

gli artt.3 e 22, comma 1, della L.R. 22 dicembre 1999, n. 28;

la L.R. 1 marzo 1995, n. 18 “Norme riguardanti il commercio su aree pubbliche”:

il Regolamento comunale per il Commercio su Aree Pubbliche, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 122 del 20 settembre 2005 e s.m.i.; il

il Regolamento Acustico Comunale approvato con Del.di C.C. n.88/2009;

la L.R. 21 maggio 2019, n. 7 “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell’azione amministrativa”.

Richiamata l’O.S. n.95 del 13/09/2023;

ASSUNTA la propria competenza ad adottare il presente provvedimento,

## **ORDINA**

*per tutto quanto in narrativa evidenziato e che qui si intende integralmente riportato*

**IL DIVIETO, dal giorno 15 novembre 2023 fino al giorno 14 dicembre 2023,** di vendita per asporto di bevande contenute in bottiglie e bicchieri di vetro, da parte degli esercenti le attività di somministrazione di alimenti e bevande, esercizi di vicinato alimentari, chioschi bar mobili su ruote itineranti, anche dispensate da distributori automatici, per motivi di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, su tutto il territorio comunale.

**IL DIVIETO, dal giorno 15 novembre 2023 fino al giorno 14 dicembre 2023** di consumo e/o abbandono in luogo aperto al pubblico, di bevande alcoliche e non alcoliche , comunque acquisite, contenute in bottiglie di vetro o in contenitori realizzati con il medesimo materiale;

**IL DIVIETO, dal giorno 15 novembre 2023 fino al giorno 14 dicembre 2023** di vendita per asporto delle bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 24,00 e fino alla chiusura degli esercizi;

**E’ CONSENTITA, dal giorno 15 novembre 2023 fino al giorno 14 dicembre 2023 dopo le ore 24,** esclusivamente agli esercizi pubblici ( ad es. bar e ristoranti), la somministrazione delle bevande alcoliche e superalcoliche per il consumo immediato all’interno del locale o nello spazio esterno di pertinenza regolarmente avuto in concessione;

**ORDINA dal giorno 15 novembre 2023 fino al giorno 14 dicembre 2023** che tutte le tipologie di pubblici esercizi e di esercizi di vicinato alimentari, chioschi bar mobili su ruote itineranti, laboratori artigianali di prodotti alimentari (a titolo esclusivamente esemplificativo e non esaustivo: ristoranti, trattorie, pizzerie, bar, pub, self-service, gelaterie, rosticcerie e similari, ecc....ecc...), osservino i seguenti orari di chiusura:

**A) Centro città:**

ore 2.00 tutti i giorni, con obbligo per i titolari dei locali di riduzione delle emissioni sonore all’esterno dalle ore 24.00, consentendo all’interno, esclusivamente filo diffusione musicale che non disturbi il riposo notturno, nel rispetto della disciplina vigente in materia;

**B ) San Leone e zone balneari-Villaggio Mose’- Frazioni e Quartieri periferici:**

ore 2,00 dal lunedì al giovedì' e la domenica con obbligo per i titolari dei locali di riduzione delle emissioni sonore all' esterno dalle ore 01.00, consentendo all'interno, esclusivamente filo diffusione musicale che non disturbi il riposo notturno, nel rispetto

della disciplina vigente in materia;

**ore 3,00 il venerdì, il sabato e i prefestivi** con obbligo per i titolari dei locali di riduzione delle emissioni sonore all'esterno dalle ore 01.00, consentendo all'interno, esclusivamente filo diffusione musicale che non disturbi il riposo notturno, nel rispetto della disciplina vigente in materia;

Con tolleranza di 30 minuti per le operazioni necessarie da parte dei titolari, di sgombero e sistemazione locale.

L'Amministrazione, al fine di evitare il determinarsi di situazioni pregiudizievoli per il riposo dei residenti, potrà ridurre l'orario per obiettive esigenze di interesse pubblico.

E' comunque facoltà del Sindaco concedere deroghe al presente provvedimento, soltanto in particolari occasioni o manifestazioni di particolare rilevanza o interesse turistico.

### **Obblighi per i titolari dei locali**

Fatta salva l'applicazione delle norme del Codice penale, del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, del D.lgs. n.42 del 22/01/2004 ( Codice dei beni culturali e del paesaggio ) e dei regolamenti comunali, nei locali e negli spazi aperti adibiti all'attività di vendita e/o somministrazione di bevande e/o di sostanze alimentari o all'attività di intrattenimento e di spettacolo, **è fatto obbligo** ai rispettivi titolari e/o responsabili di:

- a) Vigilare sia all'interno del proprio locale che nel perimetro esterno dell'area autorizzata di pertinenza del proprio locale – anche avvalendosi di addetti al controllo dell'utenza invitando gli avventori a tenere comportamenti che non disturbino, mediante schiamazzi o rumori, ovvero, abusando di strumenti sonori, la quiete pubblica e il riposo delle persone.

L'accertata violazione, in caso di recidiva, fatta salva la responsabilità del gestore in ordine al reato di cui all'art.659 c.p., comporta sempre la revoca della concessione per l'occupazione del suolo pubblico;

- b) Vigilare, affinché, i frequentatori dei locali, nell'area esterna autorizzata, di stretta pertinenza dell'esercizio, non tengano comportamenti che contrastino con le norme igieniche e di tutela dell'ambiente, in conseguenza della fruizione del locale, proponendo soluzioni idonee per agevolare il rispetto delle norme basilari di rispetto dell'ambiente;
- c) Attuare le prescrizioni normative relative alla somministrazione di alimenti e bevande e di sicurezza dei luoghi di lavoro;
- d) Osservare le disposizioni di legge poste a tutela dei minori di età;
- e) Rispettare rigorosamente i limiti perimetrali dell'area pubblica esterna la locale, regolarmente concessa dal Comune, nonché le condizioni imposte dal titolo concessorio, evitando di invadere la parte di suolo pubblico non autorizzato all'occupazione, con sedie, tavolini, fioriere, pedane, ombrelloni, gazebo e altro;
- f) Assicurare, salvo impedimenti di carattere oggettivo, che dopo l'orario di chiusura dell'esercizio e nei periodi di chiusura per ferie o di chiusura forzata per altri motivi, l'area esterna occupata con tavoli e sedie, venga sgombrata o comunque resa inutilizzabile, avendo cura che le relative operazioni, specie se effettuate in orario serale e notturno, si svolgano in modo da non disturbare il riposo delle persone;
- g) Pulire e mantenere il decoro dell'area di suolo pubblico e/o privato da parte di tutti gli esercizi di somministrazione ( ristoranti, gelaterie, rosticcerie, bar, ecc...);
- h) Non permettere, durante gli spettacoli di intrattenimento musicale, che si

- svolgono con complessi musicali, di far posizionare gli strumenti oltre lo spazio pubblico autorizzato;
- i) Orientare le casse elettroacustiche verso la direzione del mare per attutire l'espansione del volume dalla parte delle abitazioni;
  - j) Gli speaker devono limitare l'intensità vocale dei suoni, in modo da non disturbare il riposo delle persone;
  - k) Esporre in modo ben visibile agli avventori, il paragrafo della presente ordinanza che esplicita gli obblighi particolari a loro carico;
  - l) attrezzare l'area di pertinenza del locale, con idonei raccoglitori di rifiuti.

### **Obblighi per i frequentatori dei locali**

Per motivi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché per prevenire rischi o pericoli per la pubblica incolumità, tutte le aree pubbliche, soprattutto quelle del centro storico, anche in funzione dell'agibilità e della sicurezza conservativa dei beni storici, artistici e monumentali ivi presenti, sono utilizzate esclusivamente come luogo di fruizione, nel rispetto delle regole comportamentali del vivere civile e di decoro urbano, nonché come luogo di fruizione delle prospettive monumentali ivi godibili.

In particolare è **vietato**:

- a) gettare o abbandonare per terra carta e qualsiasi tipo di rifiuti solidi e liquidi, lattine, bottiglie ed altri oggetti che costituiscono pericolo per l'incolumità pubblica e pregiudizio per il decoro della città;
- b) imbrattare, con disegni, scritte e simili, i muri degli edifici di culto e i monumenti storico artistici nonché qualsiasi atto o comportamento che possa deturpare o insudiciare, anche mediante abbandono di rifiuti solidi e liquidi, o limitare la fruibilità collettiva del bene, come ad esempio atti vandalici in danno di aree verdi, panchine, segnaletica, veicoli, impianti sportivi, prospetti di edifici privati, ecc...;
- c) tutti gli atti e i comportamenti, anche dovuti all'uso di alcol, come alterchi, schiamazzi, molestie che impediscano il diritto di serena convivenza civile;
- d) bivaccare o usare i luoghi e gli spazi pubblici e privati come siti di deiezione;
- e) consumare bevande alcoliche lontano dalle adiacenze dei locali pubblici;
- f) assembrarsi dinanzi gli ingressi delle residenze private e /o delle locande e bed&breakfast, ostacolando il passaggio a chi vi abita o dimora in modo agevole ed in piena sicurezza;
- g) sostare per consumare bevande o cibo, banchettando e abbandonando ogni minimo rifiuto agli angoli delle strade, oltre le aree appositamente autorizzate di pertinenza dei locali pubblici;
- h) sostare la propria auto e/o motoveicolo, in strade e piazze ove vige il divieto, tale da provocare intralcio alla circolazione e alla sicurezza stradale, oltre ad arrecare notevoli disagi ai residenti della zona per la ricerca di un parcheggio;
- i) emettere suoni disturbanti, grida, urla, uso di strumenti e/o apparecchiature, segnalazioni acustiche di auto o motoveicoli, **oltre i limiti della normale tollerabilità, in ragione anche del rispetto della quiete e del riposo delle persone.**

### **DISPONE**

che i trasgressori di quanto previsto della presente ordinanza, siano puniti mediante l'applicazione della sanzione pecuniaria di euro da 25,00 a 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del DLgs n. 267/00.

Nei casi di reiterata inosservanza delle prescrizioni della presente Ordinanza, si applicano le disposizioni di cui all'art. 12 comma 1 del DL 20 febbraio 2017 n. 14, convertito con modificazioni, dalla Legge 18 aprile 2017 n. 48, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689: su segnalazione dell'Ufficio accertatore, potrà essere disposta l'applicazione

della misura della sospensione dell'attività per un massimo di trenta giorni, ai sensi dell'articolo 100 del RD 18 giugno 1931, n. 773, recante il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

**DARE MANDATO** al Corpo di Polizia Locale e a tutte le Forze dell'Ordine, di far rispettare il presente provvedimento;

**DI DARE ATTO** che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito istituzionale (*home page*) del Comune di Agrigento, assicurandone piena ed ampia diffusione anche mediante *mass media* locali e *social network*;

**DI DISPORRE** la pubblicazione come per legge;

*si avverte che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana o giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale rispettivamente entro 120 giorni o 60 giorni dal giorno successivo al termine di pubblicazione all'Albo pretorio comunale. Il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo ai termini di legge con la pubblicazione all'Albo pretorio on line di questo Comune*



Firmato digitalmente da:

MICCICHEI FRANCESCO

Firmato il 15/11/2023 14:41

Seriale Certificato: 2826336

Valido dal 16/10/2023 al 16/10/2026

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

<b>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE</b>	
Il sottoscritto <b>Responsabile del Settore VI (o suo delegato)</b> , su conforme allegata attestazione del sistema informatico	
<b>CERTIFICA</b>	
che la presente determinazione, ai sensi dell'art. 11 della LR n. 44/91 e dell'art. 12 della LR n. 5/2011 è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal _____ per giorni 15 consecutivi ( <i>Registro informatico pubblicazioni. n. _____ / _____</i> )	
Agrigento, li _____	Il Responsabile del Settore VI (o suo delegato) Ing. Alberto Avenia